

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1) – Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata: "EXPERT.AI S.P.A.".

Articolo 2) – Sede legale

Expert.ai S.p.A. (di seguito la “**Società**” ovvero “**Expert.ai**”) ha sede legale nel Comune di Rovereto (Trento), all'indirizzo risultante al Registro Imprese.

Il domicilio legale di ogni socio per ogni rapporto con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3) – Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la produzione e la manutenzione di programmi per elaboratori (*software*) e di elaboratori elettronici ed apparecchiature connesse (*hardware*), l'esercizio di consulenze nel campo dell'informatica, anche con riferimento a strutture aziendali ed organismi di altra natura, la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di programmi per elaboratori (*software*) e di elaboratori elettronici ed apparecchiature connesse (*hardware*), e di qualsiasi altro prodotto inerente al campo informatico, la organizzazione di corsi, seminari e convegni, nonché la elaborazione di dati per conto terzi.

Potrà inoltre pubblicare giornali, periodici, libri e riviste in campo informatico e multimediale.

La Società potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, assumere quote, interessenze e partecipazioni in altre società, concedere, senza carattere di professionalità, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli che la legge riserva a favore degli istituti di credito.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

Articolo 4) – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni – Strumenti Partecipativi – Obbligazioni – Finanziamenti – Recesso – Partecipazioni Rilevanti – Offerta pubblica di acquisto

Articolo 5) – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 514.592,41 (cinquecentoquattordicimilacinquecentonovantadue virgola quarantuno) diviso in n. 51.459.241

(cinquantunomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentoquarantuno) azioni con valore nominale inespresso.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 giugno 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 32.000 (trentaduemila), corrispondenti ad un numero massimo di 3.200.000 (tremilioniduecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2020-2023" destinato ai dipendenti di Expert.ai e delle sue società controllate, approvato dall'Assemblea Ordinaria in pari data.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, per massimi Euro 3.708.000 (tremilionisettecentottomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2020-2023", approvato dall'Assemblea Ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 2,06 (due virgola zero sei) da imputarsi per Euro 0,01 (zero virgola zero uno) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

Le azioni da emettersi ai sensi del precedente paragrafo potranno essere sottoscritte nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option 2020-2023".

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 ottobre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e/o (ii) di emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o ad investitori c.d. istituzionali, anche già azionisti, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile. Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2024 per un importo complessivamente non eccedente Euro 10 milioni.

Ai fini dell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) determinare l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e le eventuali caratteristiche degli strumenti finanziari emittendi; e (b) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire all'esecuzione della delega e alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega.

Articolo 6) – Delega agli Amministratori

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.

Articolo 7) – Azioni, Strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8) – Finanziamenti

La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti e finanziamenti dai soci, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente. I finanziamenti effettuati dai soci alla Società sono da considerarsi infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 9) – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta tuttavia in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione e/o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 10) – Assemblea

L'Assemblea dei soci legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e deve essere convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola in unica convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga inoltrata richiesta ai sensi di legge. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 comma 2 Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché su uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole24 Ore", "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" nei termini e con il contenuto previsto dalla normativa vigente.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei membri del Comitato per il Controllo della Gestione.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11) – Diritto di intervento e di voto

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli aventi diritto al voto, perché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta ad altra persona anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente, esclusi gli Amministratori ed i dipendenti della Società.

La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro cui spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 12) – Presidenza dell'assemblea, svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età. In via ancora subordinata, ed ove nessuno dei soggetti che precedono sia fisicamente presente nel luogo dell'adunanza, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

L'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 13) – Quorum e competenze

Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

In conformità con quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società: (a) l'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'esecuzione di un'operazione – compiuta anche per il tramite di una società controllata – con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza che non rientri nella competenza dell'Assemblea, nonostante il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo purché tale delibera sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi

rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società; e (b)

Qualora, a causa di ragioni di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione si avvalga delle fattispecie di esenzione previste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate per l'esecuzione di operazioni con parti correlate che sono di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, nel caso in cui la valutazione dell'organo di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano negative, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14) – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Articolo 15) – Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"). La perdita dei requisiti previsti statutariamente e normativamente comporta la decadenza dalla carica di Amministratore.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispecchiare le disposizioni di volta in volta applicabili in termini di equilibrio di genere .

Almeno un terzo degli Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

Articolo 16) – Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo di Gestione

Fermo quanto disposto dal precedente art. 15, i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti

di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e da eventuali codici di autodisciplina, ove recepiti dalla Società, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione o almeno due, nel caso in cui il predetto Comitato sia composto da 4 o più membri, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali

Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina, altresì, la decadenza come Amministratore a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto del numero di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione come determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore.

Articolo 17) – Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Le liste potranno essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, i soci devono depositare presso la sede della Società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.

Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati all'art. 15 e 16 del presente Statuto.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato, qualora la Società vi

aderisca) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali.

Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

Se siano presentate più liste:

- a. dalla prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, tutti gli Amministratori necessari per la nomina del Consiglio di Amministrazione salvo 4 e dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b. dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), sono tratti 2 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza ed il candidato indicato al primo posto della prima sezione della Lista di Minoranza ("**Amministratori di Minoranza**"). Se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza il primo successivo candidato della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c. se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;
- d. se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.

Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:

- a. dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b. dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
- c. tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
- d. in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

Le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'articolo 15 del presente Statuto; nel caso di sostituzione di cui all'articolo 18 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'articolo 15 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, la nomina di consiglieri al di fuori del rinnovo dell'intero organo amministrativo o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli Amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Articolo 18) – Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto previsto dal precedente art. 17 in termini di equilibrio dei generi, ove vengano a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori agli stessi subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza ovvero, qualora l'Amministratore venuto meno sia altresì membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto rispettivamente dalla seconda sezione ovvero dalla prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, l'Amministratore venuto a cessare è nominato mediante cooptazione e sarà confermato alla prima assemblea utile della Società.

Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 19) – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o qualora non sia stato nominato, dal consigliere di amministrazione più anziano d'età (fatto comunque salvo quanto previsto dallo Statuto in tema di presidenza delle riunioni).

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 20) – Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo avviso da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio saranno comunque valide con la presenza di tutti i membri.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Se lo ritiene opportuno, il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio dipendenti della Società ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati. Oppure, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano di età. In via ancora subordinata ed ove nessuno dei soggetti che precedono sia fisicamente presente nel luogo dell'adunanza, il Consiglio designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti, a maggioranza semplice degli stessi.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il presidente della seduta e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare dal verbale redatto sull'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente della seduta ed a cura del segretario nominato volta per volta dal Presidente della seduta o permanentemente dal Consiglio anche fra persone estranee alla Società ed al Consiglio. Nelle ipotesi previste dalla legge, il verbale del Consiglio sarà redatto da un notaio.

Articolo 21) – Competenze e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto dalla legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea Straordinaria, le decisioni previste dall'art. 2365, comma 2, Codice Civile.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio, in qualsiasi grado e davanti a qualsiasi Autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, all'Amministratore Delegato ed ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Articolo 22) – Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, potrà delegare, in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone poteri e attribuzione.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per determinati affari o gruppi di affari nonché institori o mandatari in genere, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite.

Il Consiglio nomina, previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.

Articolo 23) – Remunerazione degli Amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato in unica soluzione per ciascuno degli esercizi sociali di durata della carica, dall'Assemblea Ordinaria convocata allo scopo o in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Agli Amministratori potrà inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Comitato per il Controllo sulla Gestione – Controllo contabile

Articolo 24) – Poteri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, ivi inclusa la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Articolo 25) – Funzionamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 20 del presente Statuto.

Articolo 26) – Revisione legale dei conti

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 27) – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28) – Ripartizione degli utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, salvo diversa destinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 29) – Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 30) – Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.